

DUAL Professioni Consulting

Contratto di assicurazione a copertura della Responsabilità Civile
Professionale per Professionisti e Società che operano nel settore
della Consulenza, Servizi, Privacy e Risorse Umane

POLIZZA n° PI-8444962340

Il presente contratto di assicurazione è stipulato da Arch Insurance (EU) DAC, per il tramite di DUAL Italia S.p.A. ed è sottoscritto dal Rappresentante Generale per l'Italia di Arch Insurance (EU) DAC.

Arch Insurance (EU) DAC con sede in 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4 (Irlanda), è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento (aut. del 25/03/2019, Codice Ivass Impresa D965R e numero di iscrizione all'Albo imprese I.00164) ed è soggetta al controllo della Central Bank of Ireland (CBI).

La sede della Rappresentanza Generale in Italia di Arch Insurance (EU) DAC si trova in Via Della Posta n. 7, 20123 Milano.

DUAL Italia S.p.A. società parte del Gruppo DUAL International Ltd., è una società mandataria per la sottoscrizione di rischi assicurativi, nonché agente iscritto nel Registro Unico Intermediari - Sezione A n. A000167405 - in forza del mandato / Binding Authority ricevuto da Arch Insurance (EU) DAC.

In forza del predetto contratto a DUAL Italia S.p.A. sono stati conferiti (tra gli altri) i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le eventuali richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto, il tutto per conto di Arch Insurance (EU) DAC.

Arch Insurance (EU) DAC
Il Rappresentante Generale per l'Italia
Pasquale Leoni



Il presente documento è aggiornato al mese di Settembre 2020 ed è redatto secondo l'Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e le Linee Guida del Tavolo di lavoro "Contratti Semplici e Chiari" del 6 febbraio 2018

DUAL Professioni Consulting

SCHEDA DI POLIZZA n°: PI-8444962340
(che forma parte integrante ed essenziale della POLIZZA)

Polizza di Responsabilità Civile Professionale Miscellaneous

(Testo di POLIZZA allegato : DUAL Professioni Consulting 09.2020)

Si precisa che i termini riportati in lettere maiuscole nel presente documento hanno il significato a loro attribuito nella Sezione DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO delle condizioni di POLIZZA.

Si prega di leggere attentamente

La presente è una POLIZZA "Claims made": essa pertanto copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di terzi conseguenti a ERRORI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ e avanzate per la prima volta nei confronti dell'ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questo regolarmente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, o durante la POSTUMA (se concessa), nei limiti ed alle condizioni tutte previste nelle condizioni generali allegate.

Le condizioni normative riepilogate nella presente SCHEDA DI POLIZZA costituiscono parte integrante del contratto ed in caso di contrasto, le informazioni qui contenute prevalgono su quelle riportate nelle condizioni di assicurazione.

CONTRAENTE: FRATTINI MAURO

Indirizzo: VIA BARBARANO ROMANO 7

Cap: 00189 Città: ROMA

P.IVA -

Codice Fiscale: FRTMRA59S11H501P

ASSICURATO: FRATTINI MAURO

Settore attività esercitata: SETTORE CONSULENZA

Descrizione specifica di attività: Consulenza aziendale

Fascia di fatturato di riferimento: Fino a € 50.000

FATTURATO di riferimento per la determinazione del PREMIO: € 40.000,00

PERIODO DI ASSICURAZIONE: Dalle ore 24.00 del: 31/12/2023 Alle ore 24.00 del: 31/12/2024

Tacito rinnovo: Sì, così come stabilito all'Art. 5.4 - PROCEDURE DI RINNOVO della Sezione B

OFFERTA ECONOMICA:

LIMITE DI INDENNIZZO: € 500.000,00
Per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO

LIMITE DI INDENNIZZO: € 500.000,00
In aggregato annuo

PREMIO:	Premio netto per il periodo:	€684,63
	Accessori:	€102,69
	Imposte:	€175,18
	Premio Lordo:	€962,50

SCOPERTO O FRANCHIGIA: € 2.500,00
Per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO

RETROATTIVITÀ: 31/12/2021

Estensione territoriale: come riportato all'art. 7. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA

CONDIZIONI PARTICOLARI (per ciascuna si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di POLIZZA):

Le garanzie Home staging, Responsabilità Civile Terzi nella conduzione dello studio (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) di cui all'art. 3.2 CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA sono da intendersi operanti.

-
-

Le garanzie Proprietà intellettuale e Spese per il ripristino reputazionale di cui all'art. 3.2 CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA sono da intendersi operanti.

Precisazioni:

-
-

Estensione attività personale dei professionisti NON operante: il FATTURATO dichiarato NON comprende anche il FATTURATO derivante dall'attività esercitata individualmente dai singoli professionisti associati/soci.

-

L'attività svolta e oggetto di copertura è la seguente: CONSULENZA TECNICA

Nel prestare la garanzia prevista dalla presente POLIZZA, gli ASSICURATORI si sono basati, tra l'altro, sulle seguenti dichiarazioni del CONTRAENTE, fermo restando l'obbligo del CONTRAENTE/ASSICURATO, di fornire esauritive informazioni in merito al rischio da assicurare ai sensi ed agli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1910 del Codice Civile.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE:

NON sono mai state avanzate RICHIESTE DI RISARCIMENTO, negli ultimi 5 anni, nei confronti:

- del proponente, e/o dei soci passati e/o presenti
- dei COLLABORATORI passati e/o presenti
- di un singolo professionista anche per attività svolta con propria P. Iva.

NON è a conoscenza di CIRCOSTANZE che possano dare origine ad una PERDITA o ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti:

- del proponente, e/o dei soci passati e/o presenti
- dei COLLABORATORI passati e/o presenti
- di un singolo professionista anche per attività svolta con propria P. Iva.

Il proponente e/o i suoi COLLABORATORI **NON** esercitano consulenza che abbia ad oggetto investimenti mobiliari o finanziari in genere.

Il proponente e/o i suoi COLLABORATORI **NON** sono iscritti all'Albo dei Promotori finanziari.

Il Proponente e/o i suoi COLLABORATORI **NON** prestano la propria attività nel settore medico, paramedico, sanitario e/o di ricerca sperimentale.

Il Proponente e/o i suoi COLLABORATORI, nel caso si tratti di Società di recupero crediti, svolge la propria attività unicamente per conto terzi ed esclusivamente sulla base di regolare mandato.

Il Proponente e/o i suoi COLLABORATORI **NON** si occupano di formazione nel campo medico.

Il Proponente e/o i suoi COLLABORATORI **NON** si occupano di giornalismo, editoria e/o pubblicazioni su testate giornalistiche in genere e/o su pagine web.

Confermo che il Proponente e/o i suoi COLLABORATORI **NON** si occupano di traduzioni di testi e documenti nei settori:

- medico, paramedico, sanitario e di ricerca scientifica e/o sperimentale;
- finanziario, bancario e/o assicurativo;
- giuridico.

ASSICURATORI: Arch Insurance (EU) DAC

INTERMEDIARIO: AON SPA
Via Calindri 6
20143 Milano

Comunicazione da inviare a: Qualsiasi comunicazione relativa alla presente POLIZZA dovrà essere inviata direttamente o tramite l'INTERMEDIARIO a:

DUAL Italia S.p.A.
Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano

AVVERTENZE:

DICHIARAZIONI IN MERITO AL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell'ASSICURATO relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'INDENNIZZO. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.

DICHIARAZIONE IN CASO DI RINNOVO DEL CONTRATTO ALLE MEDESIME CONDIZIONI

Nel caso in cui:

- i. la presente POLIZZA sia **emessa a rinnovo di una precedente POLIZZA per il tramite di DUAL ITALIA, senza soluzione di continuità e**
- ii. la presente POLIZZA sia **emessa alle medesime condizioni, esclusioni, estensioni e termini di cui alla precedente POLIZZA**, incluso il PREMIO annuo lordo;

con il **pagamento del PREMIO** il CONTRAENTE conferma che:

- i. il **FATTURATO consuntivo** relativo all'annualità di cui alla presente POLIZZA è:
 - a. **invariato, o**
 - b. **aumentato in misura non superiore al 10% rispetto al FATTURATO di riferimento per la determinazione del premio**, sopra indicato, ed è **comunque inferiore a Euro 2.000.000**
- ii. **NON sono intervenuti aggravamenti di rischio** anche ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1898 del Codice Civile e seguenti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a. **variazioni nell'ambito dell'attività o della struttura del CONTRAENTE / ASSICURATO**
 - b. **variazioni nella composizione del FATTURATO**
 - c. **altri eventi di mutamento del rischio**
- iii. Agli effetti di quanto disposto dagli **Articoli 1892-1893-1894 del Codice Civile** gli ASSICURATI **non abbiano ricevuto alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO**, né di essere a conoscenza di **CIRCOSTANZE** per fatto a loro imputabile, **salvo quanto già notificato agli ASSICURATORI tramite DUAL ITALIA SPA**
- iv. Il CONTRAENTE / ASSICURATO **NON** svolge alcuna attività per conto di clienti ubicati in **Russia e/o Bielorussia**

DICHIARAZIONI OPZIONALI, valide **esclusivamente** nel caso in cui le attività indicate **siano effettivamente svolte dal CONTRAENTE / ASSICURATO e/o sia operante la relativa estensione di copertura**:

- v. il FATTURATO derivante da attività di Revisore / Sindaco / O.D.V./ Attestatore / Amministratore **NON** supera il 35% del FATTURATO complessivo
- vi. **NON** è svolta alcuna attività nei seguenti ambiti: facciate continue, energie rinnovabili, ESCo (Energy Service Company)

Sottoscrizione del CONTRAENTE a conferma di quanto precede:

IL CONTRAENTE

PERIODICITA' E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contratto prevede il pagamento annuale del PREMIO in unica soluzione.

Qualora espressamente concordato con gli ASSICURATORI ed indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, il pagamento del PREMIO può essere frazionato in una o più rate. Il pagamento del PREMIO deve essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL ITALIA S.P.A. o all'INTERMEDIARIO assicurativo, espressamente in tale qualità.

Ai fini della copertura si prega di leggere e sottoscrivere quanto riportato nel seguito che forma parte integrante ed essenziale della POLIZZA.

AVVERTENZA:

SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA CON FIRMA ELETTRONICA

La sottoscrizione della polizza con qualsiasi dispositivo di firma elettronica comporta la sottoscrizione:

- I. per conferma della completezza e veridicità delle dichiarazioni rese dal contraente/assicurato
- II. per conferma della ricezione del set informativo
- III. per approvazione delle condizioni generali
- IV. per approvazione specifica delle clausole vessatorie

intendendosi essa apposta in tutte le parti in cui è richiesta la materiale sottoscrizione del contraente.

Il CONTRAENTE conferma:

1. <u>Ricezione del set informativo</u> che, prima della sottoscrizione del presente contratto, ha ricevuto e preso visione del set informativo predisposto ai sensi del regolamento IVASS n. 41 del 2018, composto da: DIP, DIP aggiuntivo, definizioni e condizioni generali di assicurazione.	IL CONTRAENTE
2. <u>Completezza delle dichiarazioni</u> che le dichiarazioni di cui alla sezione DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE (ove presenti) sono veritiere e sono state rese dopo un'approfondita analisi.	IL CONTRAENTE
3. <u>Approvazione delle condizioni contrattuali</u> di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nella presente SCHEDA DI POLIZZA e nella Sezione A – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, nella Sezione B – COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO e nella Sezione C - LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO delle allegate condizioni di POLIZZA.	IL CONTRAENTE
4. <u>Approvazione delle clausole vessatorie</u> agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli dell'allegata POLIZZA: DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE 1.1. Alla stipula della polizza è necessario fornire informazioni complete ed esaurienti: "le dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 1.2. Cosa fare e come opera la polizza in presenza di altre coperture assicurative 1.3. Se il premio non è pagato la garanzia assicurativa non può operare: il "pagamento del premio" 1.4. Oneri fiscali 1.5. Come si modificano i contenuti della polizza: "modifiche dell'assicurazione" 1.6. Aggravamento del rischio 1.8. Dove notificare gli atti giudiziari agli assicuratori: "elezione di domicilio" 1.9. Comunicazioni relative alla polizza 1.10. Foro competente 1.11. Legge applicabile 1.12. Misure restrittive (sanction limitation exclusion clause) SEZIONE B - COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO 2. COPERTURA DELL'ASSICURATO 2.1. Oggetto della Polizza All Risks 2.2. Clausola Claims Made: Copertura delle Richieste Di Risarcimento 2.3. Le Circostanze 3. COSA ASSICURIAMO ULTERIORMENTE E A QUALI CONDIZIONI 3.1. Condizioni sempre operanti 3.1.1. Perdita documenti e valori 3.1.2. Codice Privacy (Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 - il "Regolamento Privacy") 3.1.3. Sanzioni di terzi 3.1.4. Dolo di soggetti di cui l'assicurato debba rispondere 3.1.5. Spese di salvataggio 3.1.6. Responsabilità Amministrativa e Amministrativo – Contabile 3.1.7. Interruzione o sospensione attività di terzi 3.1.8. Estensione attività amministrative	

- 3.1.9. Commissari di gara
- 3.1.10. Operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito
- 3.1.11. Innovation manager

- 3.2. Condizioni operanti solo se richiamate nella scheda di polizza
- 3.2.1. Estensione attività personale dei professionisti
- 3.2.2. Responsabilità civile terzi nella conduzione dello studio (RCT)
- 3.2.3. Home staging
- 3.2.4. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
- 3.2.5. Proprietà intellettuale
- 3.2.6. Spese per il ripristino reputazionale

**GARANZIE, ESCLUSIONI E LIMITAZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI**

4. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"

- 4.1. Attività diverse o non retribuite
- 4.2. Albo professionale
- 4.3. Fatti noti
- 4.4. Circostanze e/o richieste di risarcimento già notificate
- 4.5. Attività svolta con partita iva differente
- 4.6. Fatti dolosi e fraudolenti
- 4.7. Multe, ammende e/o sanzioni dirette
- 4.8. Danni corporali o danni materiali
- 4.9. Responsabilità non professionali
- 4.10. Inquinamento
- 4.11. Amianto
- 4.12. Campi elettromagnetici
- 4.13. Radiazioni, contaminazioni e/o scorie nucleari
- 4.14. Guerra, atti terroristici
- 4.15. Fatti relativi alla gestione di assicurazioni
- 4.16. Insolvenza o fallimento
- 4.17. Rc prodotti
- 4.18. Medmal
- 4.19. Contratti di appalti
- 4.20. Brevetti e copyright

Esclusioni specifiche per l'attività professionale assicurata

- 4.21. Investimenti
- 4.22. Spese di correzione

5. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA

- 5.1. Cessazione
- 5.2. Diritto di recesso
- 5.3. Richieste di risarcimento fraudolente - clausola risolutiva espressa
- 5.4. Procedure di rinnovo
- 5.5. Regolazione premio

6. LA POSTUMA

- 6.1. In caso di decesso
- 6.2. In caso di cessazione dell'attività
- 6.3. Limiti di applicazione della postuma

SEZIONE C - LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

8. COSA FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O IN CASO DI CIRCOSTANZA

- 8.1. Cosa, quando e come comunicare agli assicuratori
- 8.2. Obblighi dell'assicurato
- 8.3. Gestione della richiesta di risarcimento
- 8.4. Cosa succede quando gli assicuratori pagano l'indennizzo in base alla polizza: la surrogazione e la responsabilità solidale

IL CONTRAENTE

.....

5. Consenso al trattamento dei dati personali

Letta l'allegata Informativa Privacy predisposta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679 (nel seguito il "Regolamento"), Le chiediamo inoltre, ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 del Regolamento, di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati da svolgere nell'ambito delle operazioni e servizi da Lei richiesti, come descritti nell'informativa e precisamente per:

- a. il trattamento di categorie particolari di dati personali previste dall'art. 9 del Regolamento e per le finalità di cui all'Informativa. La informiamo che le categorie particolari di dati personali (già "dati sensibili") oggetto del trattamento possono essere, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute;
- b. la comunicazione di categorie particolari di dati personali previste dall'art. 9 del Regolamento ai soggetti indicati nell'Informativa, che li possono sottoporre a trattamenti per le finalità di cui all'informativa medesima;

IL CONTRAENTE

.....

- c. [facoltativo] per lo svolgimento da parte di Arch Insurance (EU) DAC di attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti assicurativi, fermo il diritto di opporsi al relativo trattamento ai sensi dell'art. 21 par. 2 del Regolamento

IL CONTRAENTE

.....

IL CONTRAENTE

.....

Arch Insurance (EU) DAC
Il Rappresentante Generale per l'Italia
Pasquale Leoni



Emesso in tre copie il 03/01/2024

Il PREMIO di: € 962,50 è stato versato in data 03/01/2024.

L'Incaricato: AON SPA

Il presente documento è aggiornato al mese di Settembre 2020

SOMMARIO

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO	2
SEZIONE A	7
1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE	7
SEZIONE B	9
2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO	9
3. COSA ASSICURIAMO ULTERIORMENTE E A QUALI CONDIZIONI	10
3.1 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	10
3.2 CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA	13
GARANZIE, ESCLUSIONI E LIMITAZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI	14
4. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"	15
ESCLUSIONI GENERALI	15
5. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA	17
6. LA POSTUMA	20
7. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA	21
SEZIONE C	22
8. COSA FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O IN CASO DI CIRCOSTANZA	22

DUAL Professioni Consulting

AVVERTENZA

Ai sensi dell'Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e dalle Linee Guida del Tavolo di lavoro "Contratti Semplici e Chiari" del 6 febbraio 2018, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri, rischi, obblighi a carico del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO e periodi di sospensione della garanzia contenute nella presente POLIZZA sono evidenziate in "grassetto".

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO

I termini riportati in lettere maiuscole nella POLIZZA o nella SCHEDA DI POLIZZA allegata hanno il significato a loro attribuito di seguito:

LE PARTI

CONTRAENTE:	la persona fisica, l'associazione professionale, lo studio associato o la società indicata nella SCHEDA DI POLIZZA, residente o con sede legale in Italia, che stipula l'assicurazione per conto proprio e/o per conto dell'ASSICURATO.
ASSICURATO:	il CONTRAENTE indicato nella SCHEDA DI POLIZZA ed i suoi COLLABORATORI. In caso di associazione professionale o di studio associato o di società, per ASSICURATI si intendono anche i partner, i professionisti associati e tutti i soci, passati, presenti e futuri, esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'associazione professionale o dello studio associato o della società.
ASSICURATORI:	i soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

ALTRE DEFINIZIONI UTILI

ATTI TERRORISTICI:	atti di forza e/o violenza: i. verificatisi per ragioni politiche, religiose oppure altre ragioni; e/o ii. diretti a rovesciare o influenzare un governo; e/o iii. messi in atto a scopo di incutere paura alla popolazione o a parte di essa tramite persone che agiscono da sole o in nome e per conto o in collegamento a qualsiasi organizzazione.
CIRCOSTANZA:	i. qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'ASSICURATO, da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO; ii. qualsiasi atto o fatto di cui l'ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti.
COLLABORATORE:	qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell'ASSICURATO, ivi incluso il dipendente, praticante, apprendista, stagista, tirocinante nello svolgimento dell'attività professionale indicata nella SCHEDA DI POLIZZA e di cui l'ASSICURATO stesso debba rispondere.

COSTI E SPESE:	tutti i costi e le spese necessarie, sostenute da o in nome e per conto dell'ASSICURATO derivanti dall'investigazione, dalla difesa, dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO con il consenso scritto degli ASSICURATORI. COSTI e SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell'ASSICURATO e/o dei suoi COLLABORATORI.
DANNI CORPORALI:	qualsiasi lesione personale, morte, infermità di persone.
DANNI MATERIALI:	il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
DOCUMENTI:	qualsiasi atto, testamento, contratto, planimetria, mappa, evidenza contabile, libro contabile, lettera, certificato, supporto dati per elaboratori elettronici, modulo e documento e quant'altro di simile scritto a mano o stampato o riprodotto in qualsivoglia forma la cui custodia sia stata affidata all'ASSICURATO.
DUAL ITALIA SPA:	l'Intermediario assicurativo iscritto nella sezione A del registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405 incaricato dagli ASSICURATORI della ricezione e trasmissione delle comunicazioni relative alla POLIZZA, di curare la gestione e la liquidazione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO, di gestire e intrattenere i rapporti con i CONTRAENTI e gli ASSICURATI nonché con gli INTERMEDIARI che hanno contribuito all'intermediazione della POLIZZA. In caso di chiamata in garanzia i relativi atti dovranno essere notificati agli ASSICURATORI, al domicilio eletto indicato nella POLIZZA.
ERRORE:	qualsiasi atto colposo, azione od omissione posta in essere con negligenza, imperizia e imprudenza dall'ASSICURATO e inerente all'attività professionale indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.
FATTURATO:	il volume d'affari rilevabile dall'ultimo Modello Unico o, qualora disponibile, dall'ultima Comunicazione Dati IVA, presentati presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate. Per le società con esercizio fiscale diverso dall'anno solare il dato è rilevabile dall'ultima Dichiarazione IVA o, qualora disponibile, dall'ultima Comunicazione Dati IVA. Per tutti i soggetti che non siano tenuti alla presentazione della Dichiarazione IVA, sia in forma unificata (quadro IVA nel Modello UNICO) che separata (Dichiarazione IVA), per FATTURATO si intende il totale dei compensi o il totale dei ricavi desumibili dalla dichiarazione dei redditi. Il FATTURATO si intende al netto di IVA.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dagli ASSICURATORI ai sensi della presente POLIZZA.
INTERMEDIARIO:	il soggetto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA autorizzato ad esercitare l'attività di intermediazione assicurativa in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.
LIMITE DI INDENNIZZO:	l'importo che rappresenta l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compresa l'eventuale POSTUMA. Tale importo è specificatamente indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
PERDITA:	i. l'obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze di condanna passate in giudicato, lodi arbitrali e/o transazioni autorizzate dagli ASSICURATORI, fermo restando che gli ASSICURATORI si impegnano a svolgere, finché ne hanno interesse, tutte le necessarie e opportune attività e valutazioni per determinare ed eventualmente liquidare la PERDITA prima della conclusione definitiva dei giudizi o dei procedimenti arbitrali promossi

- nei confronti degli ASSICURATI;
- ii. **i costi e le spese sostenuti da un TERZO** che l'ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale, di un lodo arbitrale e/o di una transazione;

iii. **I COSTI E SPESE**

PERIODO DI ASSICURAZIONE:

il periodo di efficacia della POLIZZA indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

POLIZZA:

il documento che prova l'assicurazione.

POSTUMA:

il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE entro il quale l'ASSICURATO può notificare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZE manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e riferite ad un ERRORE commesso o che si presuma sia stato commesso durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e nel periodo di RETROATTIVITÀ.

PREMIO:

la somma dovuta dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI ai fini della garanzia assicurativa.

RETROATTIVITÀ:

il periodo di tempo compreso tra la data indicata nella SCHEDA DI POLIZZA alla voce RETROATTIVITÀ e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Rientrano nell'ambito di applicazione della POLIZZA le sole RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a fatti o CIRCOSTANZE denunciati per la prima volta dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o la POSTUMA (se concessa) in conseguenza di ERRORI commessi o che si presuma siano stati commessi entro detto periodo di RETROATTIVITÀ.

I LIMITI DI INDENNIZZO in aggregato indicati nella SCHEDA DI POLIZZA non s'intendono in alcun modo incrementati per effetto della RETROATTIVITÀ.



Come funziona la retroattività?

- In caso di retroattività illimitata, l'assicuratore tiene indenne l'assicurato dalle conseguenze di errori professionali commessi in qualsiasi momento anche prima della decorrenza del contratto, purché non noti a tale data.
- In caso di retroattività limitata, ad esempio 2 anni, l'assicuratore tiene indenne l'assicurato dalle conseguenze di errori professionali commessi fino a 2 anni prima la decorrenza del contratto. Errori professionali commessi in data antecedente, ad esempio 3 anni prima la decorrenza del contratto, non rientrano in copertura.
- In caso di retroattività pari alla data di decorrenza del contratto, l'assicuratore tiene indenne l'assicurato esclusivamente dalle conseguenze di errori professionali commessi durante il periodo di assicurazione; pertanto le conseguenze di qualsiasi errore professionale commesso prima della data di decorrenza contrattuale non rientrano in copertura.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO:

- i. qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali da parte di TERZI nei confronti dell'ASSICURATO volta ad accertare i danni subiti a causa di un ERRORE dell'ASSICURATO;
- ii. qualsiasi contestazione scritta di terzi inviata all'ASSICURATO che presupponga un ERRORE.

Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite o riconducibili al medesimo ERRORE, anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, sono considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta ad:

- i. **un unico LIMITE DI INDENNIZZO;**
- ii. **un'unica SCOPERTO O FRANCHIGIA.**

SCHEDA DI POLIZZA: il documento che riporta i dati e le informazioni relative all'attività professionale dell'ASSICURATO, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli delle garanzie prestate dalla POLIZZA. La SCHEDA DI POLIZZA forma parte integrante della POLIZZA.

In caso di contrasto, le informazioni contenute nella SCHEDA DI POLIZZA prevalgono su quelle contenute nelle condizioni di assicurazione.

SCOPERTO O FRANCHIGIA: l'importo percentuale o fisso per ciascuna **PERDITA**, indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, e/o nelle condizioni di POLIZZA, **che rimane a carico dell'ASSICURATO e che non può essere a sua volta assicurato da altri.** Pertanto per ogni **PERDITA** indennizzabile dalla POLIZZA gli ASSICURATORI pagano soltanto le somme eccedenti tale importo.



Come si applicano gli scoperti e le franchigie in caso di indennizzo?

Garanzia soggetta a franchigia:

- limite di indennizzo: € 500.000
- ammontare della perdita: € 150.000
- franchigia: € 2.500
- indennizzo: € 147.500

Garanzia soggetta a scoperto:

- limite di indennizzo: € 500.000
- ammontare della perdita: € 150.000
- scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
- il 10% della perdita: € 15.000, applicazione dello scoperto massimo
- indennizzo: € 145.000

Franchigia o scoperto in caso di perdita superiore al limite di indennizzo:

- limite di indennizzo: € 500.000
- ammontare della perdita: € 600.000
- franchigia: € 2.500 o in alternativa scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
- indennizzo: € 500.000

SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO:

l'importo che rappresenta l'**obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA** ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE, relativo a garanzie specifiche incluse in POLIZZA. Il **SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO** non è da intendersi in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma è una parte di esso e resta inteso che gli ASSICURATORI, in nessun caso sono obbligati a risarcire **PERDITE** dopo l'esaurimento del **LIMITE DI INDENNIZZO**.



Come si applica il sottolimito di indennizzo?

Garanzia soggetta a sottolimito inferiore al limite di indennizzo:

- limite di indennizzo: € 500.000
- sottolimito di indennizzo: € 150.000
- ammontare della perdita: € 170.000
- indennizzo: € 150.000

Garanzia soggetta a sottolimito superiore al limite di indennizzo:

- limite di indennizzo: € 250.000
- sottolimito di indennizzo: € 500.000
- ammontare della perdita: € 300.000
- indennizzo: € 250.000

TERZO:

qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall'ASSICURATO o dai suoi COLLABORATORI.

Il termine TERZO esclude:

- i. **il coniuge (che non sia legalmente separato), il convivente, i genitori, i figli dell'ASSICURATO e/o dei COLLABORATORI e qualsiasi altro familiare che risieda con l'ASSICURATO e/o con i COLLABORATORI;**
- ii. **le imprese di cui l'ASSICURATO sia direttamente o indirettamente titolare, contitolare o socio di maggioranza;**
- iii. qualunque soggetto che detenga una partecipazione diretto o indiretta nel capitale del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO nei casi in cui questi siano persone giuridiche.

VALORI

qualsiasi somma di denaro, titolo e/o bene la cui custodia sia stata affidata all'ASSICURATO dai clienti di quest'ultimo.

SEZIONE A

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE

- | | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | <p>ALLA STIPULA DELLA POLIZZA E' NECESSARIO FORNIRE INFORMAZIONI COMPLETE ED ESAURIENTI: "LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO"</p> | <p>Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell'ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte dell'ASSICURATO relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'INDENNIZZO.</p> <p>Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.</p> |
| 1.2 | <p>COSA FARE E COME OPERA LA POLIZZA IN PRESENZA DI ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE</p> | <p>Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, la POLIZZA opera a 2° rischio e, quindi, per l'eccedenza dei limiti di indennizzo delle altre polizze assicurative.</p> <p>Il CONTRAENTE deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte le stesse coperture della POLIZZA.</p> <p>In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, il CONTRAENTE deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'INDENNIZZO dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente dagli altri. Nel caso in cui la somma di tali richieste superasse l'ammontare della RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ciascuna Assicuratore è tenuto a pagare esclusivamente la quota dovuta in base al proprio contratto, escludendo ogni obbligazione ulteriore e in solido con altri Assicuratori.</p> <p>Se il CONTRAENTE omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, gli ASSICURATORI non sono tenuti a corrispondere l'INDENNIZZO.</p> |
| 1.3 | <p>SE IL PREMIO NON E' PAGATO LA GARANZIA ASSICURATIVA NON OPERA: IL "PAGAMENTO DEL PREMIO"</p> | <p>La POLIZZA ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (articolo 1901 Codice Civile)</p> <p>In caso di rinnovo tacito, se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO relative al rinnovo, la POLIZZA resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.</p> |
| 1.4 | <p>ONERI FISCALI</p> | <p>Gli oneri fiscali relativi alla POLIZZA sono a carico del CONTRAENTE.</p> |
| 1.5 | <p>COME SI MODIFICANO I CONTENUTI DELLA POLIZZA: "MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE"</p> | <p>Eventuali modifiche alla POLIZZA o cessioni di diritti ad essa relativi sono valide ed efficaci solo se accettate per iscritto dagli ASSICURATORI ed a fronte della emissione di una appendice alla POLIZZA.</p> |

- | | | |
|------|--|--|
| 1.6 | AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO | <p>Il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio. In tal caso, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile "Aggravamento del Rischio" gli ASSICURATORI hanno il diritto di recedere dalla POLIZZA, oppure di proporre una nuova POLIZZA con differenti condizioni di assunzione del rischio.</p> <p>Gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO nonché il recesso degli ASSICURATORI dal contratto.</p> |
| 1.7 | DIMINUZIONE DEL RISCHIO | <p>Il CONTRAENTE ha interesse a comunicare agli ASSICURATORI ogni eventuale mutamento che produca una diminuzione del rischio assicurato.</p> <p>Infatti, nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO, a decorrere dalla scadenza della rata di PREMIO o dal PREMIO successivi alla comunicazione del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile "Diminuzione del Rischio". Inoltre, gli ASSICURATORI rinunciano al proprio diritto di recesso previsto dal suddetto articolo.</p> |
| 1.8 | DOVE NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI AGLI ASSICURATORI: "ELEZIONE DI DOMICILIO" | <p>Ai fini della notificazione degli atti giudiziari gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso l'indirizzo in Italia indicato nella copertina di POLIZZA.</p> |
| 1.9 | COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA | <p>Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) - nel seguito "Il Broker" - con la sottoscrizione della presente POLIZZA, l'ASSICURATO prende atto e accetta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker si considera effettuata all'ASSICURATO; ii. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker si considera effettuata dall'ASSICURATO; iii. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker e/o all'ASSICURATO si considera effettuata dagli ASSICURATORI; iv. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker e/o dall'ASSICURATO si considera effettuata agli ASSICURATORI. |
| 1.10 | FORO COMPETENTE | <p>Per ogni controversia avente ad oggetto il pagamento di premi insoluti è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Comune presso cui ha sede legale DUAL ITALIA S.P.A.</p> |
| 1.11 | LEGGE APPLICABILE | <p>Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente POLIZZA si applica la legge italiana.</p> |
| 1.12 | MISURE RESTRITTIVE (SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE) | <p>Gli ASSICURATORI sono esonerati dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente POLIZZA se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di INDENNIZZO od esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.</p> |

SEZIONE B

2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO

- 2.1 OGGETTO DELLA POLIZZA - *ALL RISKS* A fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA conseguente ad un ERRORE involontariamente commesso nell'esercizio dell'attività professionale indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.
Qualora l'ASSICURATO svolga un'attività professionale, le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione, fermo restando tutto quanto espressamente escluso.
- 2.2 CLAUSOLA *CLAIMS MADE*: COPERTURA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO La POLIZZA è prestata nella forma *Claims Made*, essa pertanto **copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di TERZI conseguenti ad ERRORI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ, avanzate per la prima volta nei confronti dell'ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questi regolarmente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, o durante la POSTUMA (se concessa).**
- 2.3 LE CIRCOSTANZE La POLIZZA copre altresì le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di TERZI conseguenti a CIRCOSTANZE di cui l'ASSICURATO venga a conoscenza per la prima volta nel PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché debitamente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, o durante la POSTUMA (se concessa) e relative ad ERRORI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la RETROATTIVITÀ.**
- In particolare, per effetto della comunicazione di una CIRCOSTANZA agli ASSICURATORI nei termini previsti dalla POLIZZA, l'eventuale successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO derivante da o attribuibile a tale CIRCOSTANZA ricade nell'ambito di operatività della POLIZZA anche dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e/o della POSTUMA (se concessa).

Quando si attiva la polizza e come funziona la clausola *claims made*?

La polizza si attiva al momento della comunicazione dell'assicurato all'assicuratore della richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, pertanto le relative garanzie assicurative opereranno anche diverso tempo dopo che il professionista abbia commesso l'errore, purché:

- l'errore non fosse noto al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo





Come funziona la copertura delle circostanze?

Se l'assicurato si accorge di aver commesso un errore prima ancora di aver ricevuto una richiesta danni da parte del terzo danneggiato, ha la facoltà di comunicarlo in via precauzionale agli assicuratori.

In tale caso, la successiva richiesta di risarcimento, derivante dall'errore rientrerebbe in garanzia anche qualora:



- ATTENZIONE:** le circostanze note all'assicurato prima della stipula del contratto, e le successive richieste di risarcimento, rimangono escluse dalla copertura assicurativa.

3. COSA ASSICURIAMO ULTERIORMENTE E A QUALI CONDIZIONI

3.1 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni tutte della POLIZZA, quest'ultima include altresì le seguenti garanzie:

- | | |
|--|--|
| <p>3.1.1 PERDITA DOCUMENTI E VALORI</p> | <p>Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a danneggiamento, perdita o distruzione di DOCUMENTI e/o VALORI la cui custodia sia stata affidata all'ASSICURATO.</p> <p>La garanzia include costi e spese sostenuti dall'ASSICURATO per sostituire o ripristinare tali DOCUMENTI e/o VALORI, a condizione che egli fornisca le fatture o le ricevute di costi e spese.</p> <p>Con riferimento ai VALORI, la presente garanzia è soggetta ad un SOTTOLIMITE di INDENNIZZO pari a € 2.500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo e senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA.</p> |
| <p>3.1.2 CODICE PRIVACY (Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 - il "Regolamento Privacy")</p> | <p>Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative ad errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, protezione, utilizzo, comunicazione, diffusione e cancellazione) o comunque errata consulenza in materia di privacy.</p> <p>La garanzia include le conseguenze degli ERRORI commessi dall'ASSICURATO nell'ambito dello svolgimento di incarichi di Data Protection Officer per conto dei propri clienti e, se non diversamente pattuito, è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo pari ad € 250.000 qualora detti clienti si occupino di o rientrino in una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. predisposizione di documentazione inerente bandi di Gara; ii. finanza agevolata; iii. istituti finanziari; iv. ospedali e istituti operanti nel mondo medico/paramedico e sanitario in genere; v. call center; vi. enti pubblici; vii. società di recupero crediti. |

La presente garanzia opera a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture (se esistenti), aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla POLIZZA, compresi i contratti assicurativi Cyber, a copertura dagli attacchi informatici.

La presente garanzia opera a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, se esistenti, aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla POLIZZA, comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per l'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.

- | | | |
|-------|---|--|
| 3.1.3 | SANZIONI DI TERZI | Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a sanzioni fiscali e/o amministrative comminate a clienti dell'ASSICURATO per un ERRORE commesso dall'ASSICURATO stesso. |
| 3.1.4 | DOLO DI SOGGETTI DI CUI L'ASSICURATO DEBBA RISPONDERE | <p>Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative ad atti dolosi commessi nello svolgimento dell'attività professionale dei soggetti del cui operato l'ASSICURATO sia legalmente tenuto a rispondere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di surrogazione.</p> <p>La garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI che segue.</p> |
| 3.1.5 | SPESE DI SALVATAGGIO | <p>Gli ASSICURATORI coprono le spese e i costi sostenuti dall'ASSICURATO al fine di prevenire o mitigare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente ad un ERRORE dell'ASSICURATO, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. l'ASSICURATO comunichi preventivamente agli ASSICURATORI l'ERRORE e l'ammontare delle spese e dei costi necessari per prevenire o mitigare il danno; ii. la comunicazione venga fatta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la POSTUMA (se concessa); iii. spese e costi siano debitamente documentati da fatture o altri analoghi documenti. <p>La garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui gli ASSICURATORI ritengano che le spese e i costi sostenuti annullino o limitino l'ammontare della RICHIESTA DI RISARCIMENTO.</p> <p>Resta inteso che per spese e costi non si intendono i costi fissi dell'ASSICURATO, quali i salari e gli stipendi per lavoro ordinario o straordinario, i premi di produzione, le gratifiche o analoghi compensi, e le retribuzioni a professionisti per loro prestazioni ordinariamente fornite all'ASSICURATO.</p> |
| 3.1.6 | RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVO - CONTABILE | Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti a PERDITE cagionate alla pubblica amministrazione e/o all'erario per responsabilità amministrativa e amministrativo - contabile (cosiddetta colpa grave) in conseguenza di ERRORI commessi dall'ASSICURATO nell'esercizio delle proprie funzioni. |



Che cos'è la responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile?

Nel caso in cui il professionista svolga la propria attività per conto di enti pubblici e arrechi un danno patrimoniale all'ente medesimo o ad un altro ente pubblico, può incorrere nella responsabilità amministrativa e/o amministrativo-contabile sulla quale ha giurisdizione la Corte dei Conti. Al fine di potersi tutelare rispetto alla responsabilità amministrativa, il professionista ha la facoltà di attivare la copertura della responsabilità amministrativa e/o amministrativo-contabile.

3.1.7	INTERRUZIONE O SOSPENSIONE ATTIVITA' DI TERZI	Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative ad interruzione e/o sospensione totale e/o parziale di attività di TERZI quale conseguenza di ERRORI commessi dall'ASSICURATO. La garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo pari ad € 1.000.000.
3.1.8	ESTENSIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative ad ERRORI commessi nell'ambito di attività amministrative come di seguito riportate: i. Predisposizione documentazione tecnica per la domanda di connessione ad Enel ii. Presentazione domanda GSE/inserimento dati nel portale del GSE (FUEL MIX e calcolo pagamento MCT alla Cassa conguaglio) iii. Iter autorizzativo per l'autorizzazione delle cabine e delle linee per la connessione alla rete iv. Ufficio dogane, in particolare: a. presentazione dichiarazione annuale b. calcolo delle spese annuali licenza die officina elettrica v. Redazione degli allegati per il regolamento di esercizio vi. Presentazione denunce AEEG – (Autorità energia e gas): a. Statistica b. Contributo c. Anagrafica vii. Presentazione denunce Terna/Gaudi GSTAT viii. Gestione certificati bianchi ix. Gestione Unbundling La garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 250.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo e prevede l'applicazione di una FRANCHIGIA fissa per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO di € 15.000.
3.1.9	COMMISSARI DI GARA	Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative ad ERRORI commessi nello svolgimento di incarichi di commissari di gara esterni alla stazione appaltante. La garanzia opera a condizione che l'ASSICURATO non sia iscritto ad alcun Albo regolamentato.
3.1.10	OPERATORI IN SERVIZI NON FINANZIARI AUSILIARI DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO PER IL MICROCREDITO	Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative ad ERRORI commessi nello svolgimento di assistenza e monitoraggio resi in veste di Tutor, ai sensi del D.Lgs 176/2014.
3.1.11	INNOVATION MANAGER	Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative ad incarichi di Innovation Manager ai sensi dell'Albo degli esperti in innovazione tecnologica costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto direttoriale 31 agosto 2016 e successive modifiche. La garanzia non opera in caso di incarichi svolti nel settore medico, paramedico, chimico e sanitario.

3.2 CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni tutte della POLIZZA, quest'ultima può offrire le seguenti ulteriori garanzie:

3.2.1 ESTENSIONE ATTIVITA' PERSONALE DEI PROFESSIONISTI

Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti allo svolgimento dell'attività esercitata con propria Partita Iva dai singoli professionisti associati/soci che all'atto della stipulazione della POLIZZA siano parte dello studio associato/società CONTRAENTE.

La garanzia opera (i) qualora il **FATTURATO dichiarato dal CONTRAENTE e indicato nella SCHEDA DI POLIZZA comprenda anche il FATTURATO derivante dall'attività esercitata individualmente dai singoli professionisti associati/soci**; (ii) anche nei confronti di nuovi professionisti associati/soci che entrano a far parte dello studio associato/società e di professionisti associati/soci che subentrano alle persone precedentemente assicurate nello studio associato/società durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, **purché ne sia data tempestiva comunicazione agli ASSICURATORI.**

La presente estensione opera a parziale deroga dell'esclusione ATTIVITA' SVOLTA CON PARTITA IVA DIFFERENTE che segue.

3.2.2 RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO (R.C.T.)

Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a DANNI CORPORALI e MATERIALI dei quali l'ASSICURATO si sia reso involontariamente responsabile e che si siano verificati nell'ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività professionale (**ad esclusione di luoghi diversi dalla sede principale o da eventuali altre sedi secondarie**) inclusi quelli derivanti da fatti dolosi di persone delle quali l'ASSICURATO debba rispondere, salvi i diritti di surrogazione.

La garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione DANNI CORPORALI O DANNI MATERIALI che segue ed è prestata con un **SOTTOLIMITE di INDENNIZZO di € 2.500.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo** e senza l'applicazione di alcuna **FRANCHIGIA.**

Ferme restando le esclusioni previste nella POLIZZA, la garanzia non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO riconducibili a o derivanti da:

- i. danni a cose che l'ASSICURATO detenga a qualsiasi titolo, nonché in ogni caso danni cagionati da furto o incendio di beni dell'ASSICURATO o che questi detenga, fatta salva l'estensione **PERDITA DOCUMENTI E VALORI**;
- ii. danni cagionati ad opere in costruzione, ad opere sulle quali o nelle quali si eseguono lavori;
- iii. danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- iv. danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne;
- v. danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno determinati da qualsiasi causa;
- vi. danni da detenzione o impiego di esplosivi;
- vii. danni da proprietà di fabbricati e loro strutture fisse
- viii. danni da circolazione di qualunque veicolo.

3.2.3 HOME STAGING

Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a DANNI MATERIALI dei quali l'ASSICURATO si sia reso involontariamente responsabile e che si siano verificati nell'ambito dell'attività professionale svolta presso i locali del cliente.

La garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione DANNI CORPORALI O DANNI MATERIALI che segue ed è prestata con un SOTTOLIMITE di

INDENNIZZO di € 250.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo e con l'applicazione di una FRANCHIGIA fissa per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO di € 500.

- | | | |
|--------|--|---|
| 3.2.4. | RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO
PRESTATORI
DI
LAVORO (R.C.O.) | <p>Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a pregiudizio economico derivante da DANNI CORPORALI avvenuti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e di cui l'ASSICURATO sia ritenuto responsabile:</p> <p>i. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE da prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;</p> <p>ii. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, cagionati durante il PERIODO di ASSICURAZIONE ai prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente e/o temporanea.</p> <p>La presente garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione DANNI CORPORALI O DANNI MATERIALI che segue e si applica anche alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984 n. 222 e dagli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi di legge. La garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE di Indennizzo di € 2.500.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo, ma con il limite di € 250.000 per persona, e senza l'applicazione di alcuna FRANCHIGIA.</p> <p>La garanzia è efficace a condizione che, al momento della RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'ASSICURATO sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.</p> <p>Dalla garanzia restano escluse le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da e/o attribuibili a malattie professionali di qualunque natura.</p> |
| 3.2.5 | PROPRIETA' INTELLETTUALE | <p>Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a violazioni colpose e non intenzionali di diritti di proprietà intellettuale, d'autore, copyright e brevetti commesse dall'ASSICURATO.</p> <p>La garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione BREVETTI E COPYRIGHT che segue ed è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 250.000.</p> |
| 3.2.6 | SPESE PER IL RIPRISTINO REPUTAZIONALE | <p>Rimborso di COSTI E SPESE, ragionevolmente sostenuti, previo consenso degli ASSICURATORI, per la realizzazione di una campagna pubblicitaria col fine di prevenire o ridurre le conseguenze di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO garantita dalla POLIZZA.</p> <p>La garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo pari ad € 10.000 e senza l'applicazione di alcuna FRANCHIGIA.</p> |

GARANZIE, ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Se non diversamente pattuito e riportato nella SCHEDA DI POLIZZA, o nell'ambito delle specifiche garanzie, la copertura assicurativa della POLIZZA opera con SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE indicati nella tabella che segue.

Evento assicurato	SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO per RICHIESTA DI RISARCIMENTO e per anno	SCOPERTO E/O FRANCHIGIA
PERDITA DOCUMENTI E VALORI	€ 2.500 per i VALORI	FRANCHIGIA € 1.500
CODICE PRIVACY	€ 250.000 per CODICE PRIVACY	FRANCHIGIA base
ESTENSIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	€ 250.000	€ 15.000
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO (R.C.T.)	€ 2.500.000	Nessuna
HOME STAGING	€ 250.000	€ 500
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	€ 2.500.000	Nessuna
PROPRIETA' INTELLETTUALE	€ 250.000	FRANCHIGIA base
SPESE PER IL RIPRISTINO REPUTAZIONALE	€ 10.000	Nessuna
Tutti gli altri eventi (non esclusi dalla POLIZZA)		• € 2.500 per i SETTORI CONSULENZA e GESTIONE • € 1.000 per il SETTORE SERVIZI

4. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"

La POLIZZA non copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino su, che traggano origine da, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza di, o che comunque riguardino:

ESCLUSIONI GENERALI

- | | | |
|-----|--|--|
| 4.1 | ATTIVITÀ DIVERSE O NON RETRIBUITE | attività diversa da quella/e indicata/e nella SCHEDA DI POLIZZA, o attività svolte a titolo gratuito. |
| 4.2 | ALBO PROFESSIONALE | attività che per il suo svolgimento necessita l'iscrizione all'albo professionale o l'autorizzazione delle autorità competenti (ove previsto) e tale iscrizione e/o autorizzazione non siano vigenti al momento del verificarsi dell'ERRORE. |
| 4.3 | FATTI NOTI | CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO esistenti prima od alla data di decorrenza della POLIZZA che l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO. |

4.4	CIRCOSTANZE E/ O RICHIESTE DI RISARCIMENTO GIÀ NOTIFICATE	CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO già notificate dall'ASSICURATO agli ASSICURATORI in base a precedenti polizze o ad altri assicuratori.
4.5	ATTIVITA' SVOLTA CON PARTITA IVA DIFFERENTE	attività svolta con Partita Iva diversa da quella del CONTRAENTE e/o svolta presso una società, un'associazione professionale od uno studio associato diversi dal CONTRAENTE.
4.6	FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI	frode, atto doloso od omissione disonesta posti in essere dall'ASSICURATO.
4.7	MULTE, AMMENZE E/ O SANZIONI DIRETTE	obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni inflitte direttamente all'ASSICURATO o per le conseguenze del loro mancato pagamento.
4.8	DANNI CORPORALI O DANNI MATERIALI	DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'ASSICURATO.
4.9	RESPONSABILITA' NON PROFESSIONALI	responsabilità volontariamente assunte dall'ASSICURATO a seguito di impegni, accordi e/o garanzie espressi, salvo che tali responsabilità derivino comunque da disposizioni di legge e/o di regolamento relativi alla professione anche in assenza di tali impegni, accordi e/o garanzie.
4.10	INQUINAMENTO	inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
4.11	AMIANTO	amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.
4.12	CAMPI ELETTROMAGNETICI	campi elettromagnetici (EMF).
4.13	RADIAZIONI, CONTAMINAZIONI E/O SCORIE NUCLEARI	i. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che traggano origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare; ii. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari.
4.14	GUERRA, ATTI TERRORISTICI	guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o ATTI TERRORISTICI. Sono inoltre escluse dalla POLIZZA PERDITE, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto sopra indicato e comunque a ciò relativo. Nel caso in cui gli ASSICURATORI affermino che, in base alla presente esclusione, qualsiasi PERDITA, danno, costo o esborso non sia coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria grava sull'ASSICURATO. L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente esclusione non comporta la nullità totale della clausola stessa, che rimane valida ed efficace per la parte restante.
4.15	FATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DI ASSICURAZIONI	PERDITE conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.
4.16	INSOLVENZA O FALLIMENTO	insolvenza o fallimento dell'ASSICURATO.

4.17	RC PRODOTTI	beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, dall'ASSICURATO o da società o sub-appaltatori dell'ASSICURATO.
4.18	MEDMAL	attività medica, paramedica, sanitaria e/o di mancata assistenza medica nonché qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
4.19	CONTRATTI DI APPALTO	contratti di appalto nei quali l'ASSICURATO agisce come appaltatore, fatti salvi i contratti di appalto che abbiano ad oggetto esclusivamente attività professionali garantite dalla POLIZZA.
4.20	BREVETTI E COPYRIGHT	furto, violazione o appropriazione indebita di qualsivoglia brevetto, copyright e diritti d'autore.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE ASSICURATA

4.21	INVESTIMENTI	ERRORI commessi nell'ambito di consulenza che abbia ad oggetto investimenti mobiliari o finanziari in genere.
4.22	SPESE DI CORREZIONE	spese di correzione, di nuova esecuzione o di completamento dell'attività professionale assicurata.

5. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA

5.1	CESSAZIONE	Salvo l'applicabilità della POSTUMA, questa POLIZZA cessa con effetto immediato in caso di: i. scioglimento della società, dello studio associato o dell'associazione professionale CONTRAENTE; ii. cessazione dell'attività del CONTRAENTE; iii. morte del CONTRAENTE; iv. fusione od incorporazione della società, dello studio associato o dell'associazione professionale; v. liquidazione del CONTRAENTE; vi. cessione del ramo di azienda del CONTRAENTE a terzi. In tutti i casi sopra elencati la POLIZZA copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO e le CIRCOSTANZE notificate agli ASSICURATORI che possono dare origine ad una PERDITA dopo la data di cessazione e fino alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, ma esclusivamente in relazione ad ERRORI commessi prima della data di cessazione.
5.2	DIRITTO DI RECESSO	Dopo ogni notifica di RICHIESTA DI RISARCIMENTO e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'INDENNIZZO, gli ASSICURATORI o il CONTRAENTE possono recedere con lettera raccomandata A/R o PEC dalla POLIZZA con preavviso di 90 giorni. Solo in caso di esercizio del recesso da parte degli ASSICURATORI, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, è previsto il rimborso al CONTRAENTE della parte di PREMIO relativa al PERIODO DI ASSICURAZIONE pagato e non goduto, al netto dell'imposta.
5.3	RICHIESTE DI RISARCIMENTO FRAUDOLENTE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	Qualora gli ASSICURATI presentino o provochino dolosamente una RICHIESTA DI RISARCIMENTO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA, rappresentino dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno e/o dichiarino fatti non rispondenti al vero, producano documenti falsi, occultino prove, ovvero agevolino illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, perdono il diritto ad ogni INDENNIZZO ed il presente contratto è automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro gli ASSICURATI per INDENNIZZI già pagati e comunque per il risarcimento di ogni danno subito.

- 5.4 PROCEDURE DI RINNOVO
- In mancanza di disdetta spedita dal CONTRAENTE o dagli ASSICURATORI entro e non oltre 60 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, la POLIZZA, di durata non inferiore ad un anno, si rinnova tacitamente di anno in anno.**

La disdetta del CONTRAENTE può essere spedita alternativamente:

- i. mediante raccomandata A/R, inviata all'INTERMEDIARIO o a DUAL ITALIA SPA (fa fede la data del timbro postale);
- ii. direttamente dal CONTRAENTE a DUAL ITALIA SPA tramite PEC all'indirizzo: disdette@legalmail.it.

- 5.5 RINNOVO CON VARIAZIONE DEL FATTURATO

5.5.1 **Aumento del fatturato fino a € 300.000**

Nel caso in cui alla scadenza dell'annualità assicurativa il FATTURATO sia aumentato, ma non sia comunque superiore ad € 300.000, **il PREMIO resta invariato e non è necessario trasmettere alcuna comunicazione agli ASSICURATORI.**

5.5.2 **FATTURATO superiore a € 300.000**

Nel caso in cui alla scadenza dell'annualità assicurativa il FATTURATO sia superiore a:

- i. € 300.000, o sia aumentato in misura tale da ricadere in una fascia di FATTURATO superiore rispetto a quella di riferimento dell'annualità precedente, **l'ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI del nuovo FATTURATO, tramite l'INTERMEDIARIO, entro la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.**

In base all'entità del FATTURATO comunicato **gli ASSICURATORI applicano il sovrappremio indicato in tabella**, emettendo una appendice di integrazione del PREMIO.

FASCIA DI FATTURATO FINO A	SOVRAPPREMIO
€ 350.000	10%
€ 400.000	20%
€ 450.000	30%
€ 500.000	40%

- ii. € 500.000, **l'ASSICURATO deve inviare una nuova richiesta di quotazione agli ASSICURATORI, tramite l'INTERMEDIARIO, entro la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE**, sulla base della quale sono valutati i nuovi termini di rinnovo.

In assenza di tale comunicazione, la POLIZZA è rinnovata sulla base del FATTURATO noto agli ASSICURATORI **fermo restando che in caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'INDENNIZZO è ridotto in proporzione all'importo pagato e il PREMIO effettivamente dovuto.**



Come si rinnova la polizza in funzione del fatturato?

Esempio: Fatturato alla sottoscrizione del contratto: € 49.000

Nota Bene: Fino a € 300.000 di fatturato il premio resta invariato a prescindere dall'entità del fatturato alla sottoscrizione del contratto, indipendentemente dall'entità dell'aumento.

- Annualità 1:
 - Nuovo fatturato a scadenza € 150.000, entro € 300.000
 - Nessuna variazione di premio e nessuna comunicazione necessaria
 - Fatturato di riferimento per il rinnovo successivo: € 49.000
- Annualità 2:
 - Nuovo fatturato a scadenza € 270.000, entro € 300.000
 - Nessuna variazione di premio e nessuna comunicazione necessaria
 - Fatturato di riferimento per il rinnovo successivo: € 49.000
- Annualità 3:
 - Nuovo fatturato a scadenza € 305.000, superiore a € 300.000
 - comunicazione agli assicuratori entro la scadenza della polizza
 - appendice di integrazione del premio con sovrappremio del 10%
 - Per il rinnovo successivo:
 - i. Nuovo fatturato di riferimento **€ 305.000**
 - ii. Nuova fascia di fatturato di riferimento per il rinnovo successivo: **fino a € 350.000**
- Annualità 4:
 - Nuovo fatturato a scadenza € 349.000, entro la fascia di fatturato di riferimento fino a € 350.000
 - Nessuna variazione di premio e nessuna comunicazione necessaria
 - Fatturato di riferimento per il rinnovo successivo: € 305.000
- Annualità 5:
 - Nuovo fatturato a scadenza € 370.000, che ricade nella fascia di fatturato superiore fino a € 400.000
 - comunicazione agli assicuratori entro la scadenza della polizza
 - appendice di integrazione del premio con sovrappremio del 20%
 - Per il rinnovo successivo:
 - i. Nuovo fatturato di riferimento **€ 370.000**
 - ii. Nuova fascia di fatturato di riferimento per il rinnovo successivo: **fino a € 400.000**
- Annualità 6:
 - Nuovo fatturato a scadenza € 405.000, che ricade nella fascia di fatturato superiore fino a € 450.000
 - comunicazione agli assicuratori entro la scadenza della polizza
 - appendice di integrazione del premio con sovrappremio del 30%
 - Per il rinnovo successivo:
 - i. Nuovo fatturato di riferimento: **€ 405.000**
 - ii. Nuova fascia di fatturato di riferimento per il rinnovo successivo: **fino a € 450.000**



Cosa succede in caso di riduzione di fatturato?

Nel caso in cui alla scadenza della polizza il fatturato dell'assicurato sia diminuito al di sotto della fascia di fatturato di riferimento l'assicurato non deve comunicare nulla agli assicuratori.

Salva diversa pattuizione espressa la diminuzione del fatturato non dà diritto ad una riduzione del premio in quanto il contratto è rinnovato con retroattività illimitata.

6. LA POSTUMA

- | | | |
|-----|--------------------------------------|---|
| 6.1 | IN CASO DI DECESSO | In caso di decesso del CONTRAENTE, debitamente comunicato agli ASSICURATORI entro il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE, si attiva automaticamente una POSTUMA gratuita della durata di 5 anni , a far data dalla data di scadenza della POLIZZA immediatamente successiva al decesso. |
| 6.2 | IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ | <p>In tutti i casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. naturale o volontaria cessazione dell'attività del CONTRAENTE ii. scioglimento, assorbimento o fusione del CONTRAENTE iii. cessione di un ramo d'azienda del CONTRAENTE ad un terzo <p>debitamente comunicati agli ASSICURATORI entro il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE, il CONTRAENTE ha la facoltà di acquistare la POSTUMA, fino a 5 anni di durata, ad un PREMIO aggiuntivo determinato come segue:</p> <p>1 anno: 30% del PREMIO
 2 anni: 50% del PREMIO
 3 anni: 100% del PREMIO
 4 anni: 120% del PREMIO
 5 anni: 140% del PREMIO</p> |
| 6.4 | LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA POSTUMA | <p>In caso di ammissione del CONTRAENTE a procedure concorsuali o altre procedure di analoga natura del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO, la POSTUMA non è automatica, ma deve essere accordata dagli ASSICURATORI.</p> <p>Il LIMITE DI INDENNIZZO, indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nella POSTUMA, non può superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.</p> <p>La POSTUMA cessa con effetto immediato:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. qualora gli eredi acquistino la POSTUMA presso un diverso assicuratore; ii. qualora il CONTRAENTE: <ul style="list-style-type: none"> a. riprenda lo svolgimento dell'attività professionale; b. stipuli una polizza con altro assicuratore per la copertura del medesimo rischio; c. acquisti la POSTUMA presso un diverso assicuratore. |



Come funziona la postuma?

L'assicurato ha la facoltà di acquistare un periodo di copertura successivo alla scadenza del contratto e fino a 5 anni di durata, che lo tuteli da richieste di risarcimento pervenute durante tale periodo e relative ad errori commessi durante la decorrenza della polizza o durante il periodo di retroattività.



Pertanto l'assicurato, corrispondendo una tantum e ove previsto un importo per l'acquisto della postuma, mantiene attiva la sua copertura assicurativa anche a polizza scaduta.

7. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA

Fermi i termini, limiti, condizioni ed esclusioni la POLIZZA copre le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** originate da **ERRORI commessi ovunque nel mondo, fatta eccezione per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate e/o gli ERRORI commessi negli USA o in Canada e loro rispettivi territori.**



Qual è il vantaggio di una applicazione territoriale estesa al mondo intero?

Un'applicazione territoriale estesa al mondo intero garantisce all'assicurato, con residenza in Italia, di essere tutelato dal contratto assicurativo anche in caso di errori professionali commessi nell'ambito di servizi resi a favore di soggetti esteri.

Difatti la polizza opera indipendentemente dal luogo in cui è stato commesso l'errore o in cui è stata avanzata la richiesta di risarcimento, fatta eccezione per Stati Uniti e Canada e loro territori.

SEZIONE C

8. COSA FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O IN CASO DI CIRCOSTANZA

8.1 COSA, QUANDO E COME COMUNICARE AGLI ASSICURATORI

L'ASSICURATO - **a pena di decadenza del diritto all'INDENNIZZO** - deve dare agli ASSICURATORI, tramite l'INTERMEDIARIO, **comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:**

- i. **qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO** a lui presentata durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA se concessa;
- ii. **qualsiasi CIRCOSTANZA** di cui l'ASSICURATO venga a conoscenza durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA se concessa, che possa dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Relativamente al punto (ii) se tale comunicazione viene effettuata dall'ASSICURATO agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente è considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE.

La denuncia di CIRCOSTANZA e/o di RICHIESTE DI RISARCIMENTO deve contenere dettagliate informazioni sugli eventi, il nome della controparte, la natura dell'ERRORE commesso dall'ASSICURATO ed una quantificazione indicativa della PERDITA.

8.2 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l'entità oppure sostenerne **COSTI E SPESE** senza il consenso scritto degli ASSICURATORI.

I legali e i periti scelti dall'ASSICURATO per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO **devono essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.**

L'ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni e deve cooperare così come gli ASSICURATORI possono ragionevolmente richiedere.

In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, **l'ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa/surrogazione dei medesimi.**

Gli ASSICURATORI possono assumere la gestione o la difesa della lite se e fino a quando ne hanno interesse.

8.3 GESTIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Gli ASSICURATORI non possono definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell'ASSICURATO.

Qualora l'ASSICURATO rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per tale RICHIESTA DI RISARCIMENTO non può eccedere l'importo con cui la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi COSTI E SPESE maturati con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, e comunque **non oltre il LIMITE DI INDENNIZZO o il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO ove previsto.**

Nel caso in cui una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente

assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e l'ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente POLIZZA. Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI indennizzano la parte della PERDITA assicurata.

COSTI e SPESE per professionisti ai sensi della presente POLIZZA **non possono eccedere le somme risultanti dai parametri minimi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore applicabili**, parametrati sulla RICHIESTA DI RISARCIMENTO e, se superiore, sul LIMITE DI INDENNIZZO, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI.

I COSTI e le SPESE, come previsto all'articolo 1917 del Codice Civile, **sono dovuti nei limiti del 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA e sono corrisposti in aggiunta allo stesso**. Detti COSTI e SPESE non sono soggetti all'applicazione di alcuna SCOPERTO O FRANCHIGIA.

Non sono considerate COSTI e SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli ASSICURATORI.

Valutata la PERDITA, verificata l'operatività della POLIZZA e ricevuta la necessaria documentazione, **gli ASSICURATORI provvedono al pagamento di quanto loro compete entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione consensuale tra le parti debitamente firmato.**

8.4 COSA SUCCEDDE QUANDO GLI ASSICURATORI PAGANO L'INDENNIZZO IN BASE ALLA POLIZZA: LA SURROGAZIONE E LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Per ogni pagamento effettuato a termini della presente POLIZZA gli ASSICURATORI si surrogano nei diritti dell'ASSICURATO verso i terzi responsabili fino alla concorrenza delle somme pagate. In tal caso, l'ASSICURATO deve firmare tutti i necessari documenti e deve fare tutto quanto è necessario per non pregiudicare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione degli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell'ASSICURATO.

In caso di responsabilità solidale dell'ASSICURATO con altri soggetti, gli ASSICURATORI rispondono di tutto quanto dovuto dall'ASSICURATO, **fermo il diritto di regresso/surrogazione nei confronti degli altri obbligati in via solidale.**

Il presente documento è aggiornato al mese di Settembre 2020



IDENTIFICATIVO/POLIZZA n°: PI-8444962340

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”)**

Con la presente informativa - resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "GDPR") nonché ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (di seguito denominato "Codice Privacy"), così come novellato dal D. Lgs. 101/2018 - la società DUAL Italia S.p.A. Società Unipersonale (di seguito “DUAL” o “la Società”) La informa di quanto segue.

Chi siamo

DUAL Italia S.p.A. Società Unipersonale è una società di intermediazione assicurativa e riassicurativa iscritta nella Sezione "A" del Registro Unico Intermediari (RUI) ed opera per conto di primarie Imprese di Assicurazione, sulla base di mandati con rappresentanza da queste conferiti.

Nella propria attività DUAL si avvale di una rete di altri intermediari assicurativi (agenti, broker, banche, sub-agenti iscritti nelle sezioni A, B, D ed E del RUI), con cui intrattiene rapporti di collaborazione disciplinati da specifici accordi contrattuali.

Quando, dovendo soddisfare una vostra esigenza assicurativa, richiedete a un agente, a un broker o al vostro consulente di fiducia un preventivo, quest'ultimo raccoglierà e tratterà i Vostri dati per potervi dare un riscontro.

Nel caso in cui l'intermediario cui vi siete rivolti Vi proponga una soluzione assicurativa tra quelle offerte da DUAL per conto delle Compagnie mandanti, lo stesso trasmetterà a DUAL i dati necessari ad effettuare un preventivo e, nel caso in cui il preventivo sia di vostro gradimento, a consentire l'emissione della polizza assicurativa.

In alcuni casi DUAL opera anche come agente assicurativo diretto, raccogliendo e trattando direttamente i vostri dati, sempre per soddisfare le vostre esigenze assicurative.

In tutti questi casi la polizza verrà stipulata, per il tramite di DUAL, con una delle imprese di assicurazione con cui DUAL collabora.

Nelle varie fasi del processo che conduce alla stipula di una polizza assicurativa, DUAL potrà rivestire, nel trattamento dei dati personali, il ruolo di Titolare del Trattamento o di Responsabile del Trattamento stesso. In tale ultima veste, DUAL si dovrà attenere alle indicazioni ed istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento (tipicamente, l'Impresa di Assicurazioni), che pure fornirà la propria informativa.

Poiché il GDPR trova applicazione rispetto alle persone fisiche (“interessati”) identificate o identificabili, la presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, riguarda il trattamento, da parte di DUAL, dei dati personali dei contraenti o di coloro che richiedono una quotazione assicurativa qualora siano persone fisiche (o professionisti o ditte individuali). Laddove invece tali categorie di soggetti siano persone giuridiche, il trattamento potrà riguardare a titolo esemplificativo i dati personali dei loro legali rappresentanti e/o degli assicurati e/o dei beneficiari di polizza.

*

INFORMATIVA DUAL ITALIA SPA

1) Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Titolare del trattamento è DUAL Italia S.p.A. Società Unipersonale, in persona del legale Rappresentante in carica pro tempore, con sede in Milano, Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano, fax 02-72080592.

La Società ha provveduto alla nomina di un Responsabile della Protezione dei dati (**DPO**) contattabile ai seguenti recapiti: comunicazioni.gdpr@dualitalia.com oppure comunicazioni.gdpr@legalmail.it.

2) Tipologie di Dati

La Società raccoglie e tratta le seguenti categorie di Dati personali:

- (i) nome, cognome, luogo e data di nascita;
- (ii) residenza, domicilio, indirizzi e-mail, indirizzi PEC, contatti telefonici;
- (iii) codice Fiscale, partita IVA, numero del documento d'identità, matricole e numeri di iscrizione agli ordini professionali;
- (iv) dati bancari (IBAN, carte di credito etc);
- (v) posizioni debitorie o creditorie (mutui etc);
- (vi) stato civile, rapporti di parentela, stato di famiglia;
- (vii) dati relativi alla vita professionale, funzione / ruolo aziendale/ professione;
- (viii) Categorie particolari di dati – a titolo esemplificativo dati che rivelano lo stato di salute (solo nel caso in cui l'interessato richieda a DUAL la fornitura di servizio funzionali o connessi ad una polizza assicurativa che necessita la raccolta di dati particolari, ivi inclusi i dati inerenti lo stato di salute);
- (ix) dati che riguardano controversie civili o procedimenti penali, condanne penali o reati.

3) Basi giuridiche e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali da parte di DUAL è finalizzato a:

- soddisfare le richieste assicurative dei contraenti: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall' art. 6 comma 1, lettera b) del GDPR (*“il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”*). In taluni casi, per soddisfare le richieste assicurative dei contraenti, può essere necessario anche raccogliere e trattare i dati “particolari” (ad esempio dati relativi alla salute): in questo caso la base giuridica del trattamento è quella indicata dall' art. 9 n. 2 lettera a) del GDPR e dunque dal consenso prestato dal contraente o direttamente dall'interessato. Si precisa che il rifiuto a fornire il consenso al trattamento di tali dati potrebbe impedire alla Società di dar corso all'attività di intermediazione e dunque alla richiesta di quotazione, funzionale alla emissione della polizza assicurativa. Il consenso può sempre essere revocato, ferma restando la liceità dei trattamenti antecedenti la revoca.
- alla gestione contabile e amministrativa di DUAL e all'adempimento di obblighi in materia fiscale, assicurativa: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall' art. 6 comma 1, lettera c) del GDPR: (*“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”*);
- a consentire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall' art. 6 comma 1, lettera f) del GDPR: (*“il trattamento è necessario*

per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi”) posto che in tal caso non prevalgono gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato;

- a fini amministrativi interni del Gruppo di cui DUAL è parte: la base giuridica del trattamento in tal caso è quella indicata dall’ art. 6 comma 1, lettera f) (“legittimo interesse”) (*“il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi”*) come anche specificato nel considerando 48 al GDPR.

4) Modalità del Trattamento dei Dati

Il trattamento avviene con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto dei principi generali di liceità, trasparenza, necessità, proporzionalità e minimizzazione (art. 5 GDPR) nonché degli obblighi previsti dal GDPR, in particolare con riferimento alle misure di sicurezza di cui all’art. 32 GDPR.

5) Comunicazione a terzi

Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento agli obblighi di legge e contrattuali, in relazione alle diverse finalità del trattamento i Dati potranno essere comunicati ai dipendenti e collaboratori di DUAL, debitamente autorizzati o designati da DUAL ai sensi dell’art. 29 GDPR e 2 quaterdecies del Codice Privacy, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni e loro dipendenti e collaboratori:

- terzi fornitori di servizi - anche di assistenza e consulenza - di cui DUAL si avvale (tra cui, a mero titolo esemplificativo, fornitori di servizi nei settori tecnologico, contabile, amministrativo, legale e assicurativo);
- le Compagnie con cui DUAL intrattiene rapporti contrattuali per finalità sia assicurative, sia riassicurative, nonché fornitori e consulenti dalle stesse incaricati;
- intermediari assicurativi (ad esempio agenti, broker, subagenti) con cui DUAL intrattiene rapporti di collaborazione e più in generale i soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”;
- società del gruppo Howden di cui DUAL è parte e relativi fornitori e consulenti;
- Enti pubblici e privati, anche per finalità ispettive e di verifica (tra cui, a mero titolo esemplificativo IVASS, Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorità di Pubblica Sicurezza, Autorità Giudiziaria, Camera di Commercio, Enti di Mediazione).

Tali soggetti operano, a seconda delle circostanze, come Responsabili del Trattamento o come Titolari autonomi del Trattamento dei dati personali.

Maggiori informazioni in merito ai soggetti sopra elencati sono disponibili presso la sede di DUAL o contattando DUAL all’indirizzo mail PEC comunicazioni.gdpr@legalmail.it oppure all’indirizzo e-mail comunicazioni.gdpr@dualitalia.com.

6) Trasferimento dei dati ad un paese terzo

I Dati potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, in Paesi situati nell’Unione Europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea (ivi inclusa la Gran Bretagna).

In particolare, i Suoi dati personali potranno essere trasferiti a società appartenenti al Gruppo di cui DUAL è parte per le finalità descritte nella presente Informativa, nonché a terzi (ad es. fornitori di servizi), che possono avere sistemi o altri fornitori situati al di fuori dell’Unione Europea.

Con riferimento ai trasferimenti al di fuori del territorio dell’Unione Europea verso Paesi non considerati adeguati dalla Commissione europea, la Società garantirà che siano poste in atto misure di salvaguardia appropriate o adeguate per proteggere i Dati personali e che il trasferimento di tali dati sia conforme alle leggi sulla protezione dei dati applicabili. L’eventuale trasferimento dei dati degli interessati in Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del Regolamento.

Conseguentemente, laddove richiesto dalle leggi sulla protezione dei dati applicabili, la Società si assicurerà che i fornitori di servizi (comprese altre società del Gruppo) sottoscrivano le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea.

7) Conservazione

I Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale e verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto:

- per 10 anni al fine di ottemperare agli obblighi di legge, anche in materia fiscale e antiriciclaggio, nonché per dare esecuzione agli accordi in essere con le Compagnie mandanti;

- per un tempo anche superiore in caso di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria (sino alla conclusione dei vari gradi di giudizio e dell'eventuale esecuzione).

8) Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il trattamento dei dati da parte di DUAL è funzionale all'espletamento dei servizi richiesti e il loro conferimento è necessario per le finalità sopra indicate. L'eventuale mancata o errata comunicazione di una delle informazioni richieste può comportare l'impossibilità per il titolare di dar corso ai servizi richiesti.

9) Diritti dell'interessato

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 - 22 del Regolamento, relativi al trattamento dei dati personali.

In particolare, l'interessato ha diritto di:

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e di ottenere l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali, destinatari, periodo di conservazione, e l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o la integrazione dei dati personali incompleti;
- la cancellazione dei dati personali nei casi previsti dall'art. 21 GDPR;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall'art. 23 GDPR;
- l'opposizione al trattamento in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, nei casi previsti dall'art. 21 (legittimo interesse, profilazione, marketing diretto);
- ottenere la portabilità dei Dati e in particolare di richiedere di ricevere una copia in formato elettronico dei dati personali forniti al titolare e/o di richiederne la trasmissione diretta a se stesso o ad un diverso titolare.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta scritta indirizzata al Titolare attraverso il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) ai seguenti recapiti: comunicazioni.gdpr@dualitalia.com, oppure: comunicazioni.gdpr@legalmail.it.

Infine, potrà proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei Dati: P.zza Venezia 11, 00187 Roma – PEC: protocollo@pec.gdpr.it).

10) Diritti dell'interessato

La presente Informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza di eventuali modifiche e/o integrazioni normative. L'interessato potrà ottenere il testo dell'informativa costantemente aggiornata contattando DUAL ai recapiti indicati al punto 1) della presente informativa.

Consenso al trattamento dei dati relativi alla salute

Letta l'informativa, dichiaro di essere consapevole che:

- l'eventuale trattamento da parte di DUAL Italia S.p.a. dei dati personali relativi alla mia salute può essere necessario per soddisfare le mie richieste assicurative.
- il rifiuto di conferire tali dati può comportare l'impossibilità per DUAL di dare esecuzione all'attività di intermediazione assicurativa.

Pertanto, ai sensi dell'art. 9.2 lettera a) GDPR dichiaro di

- ☐ prestare
- ☐ negare

il mio consenso al trattamento dei suddetti dati.

L'Interessato

(luogo e data)

(firma)

[aggiornamento: Ottobre 2023]

IDENTIFICATIVO/POLIZZA n°: PI-8444962340

Arch Insurance (EU) DAC

Informativa sulla protezione dei dati

Si prega di leggere attentamente l'informativa in quanto contiene importanti informazioni sull'utilizzo dei Suoi dati personali.

Nella presente informativa con i termini "noi", "ci" e "nostro/i" si intendono DUAL Italia S.p.A. e gli assicuratori che sottoscrivono la Sua polizza.

Con "I Suoi dati personali" si intendono le informazioni su di Lei in nostro possesso e qualsiasi informazione Lei stesso ci fornisca in merito ad altri soggetti. Lei è tenuto a mostrare la presente informativa a tutti i soggetti da assicurare nell'ambito della Sua polizza, in quanto essa si applica anche a loro.

Perché ci servono i Suoi dati

I Suoi dati e quelli degli altri soggetti che sceglie di inserire nella Sua polizza ci servono per formulare i preventivi e gestire la polizza assicurativa, ivi comprese sottoscrizione e gestione dei sinistri. I Suoi dati includono le informazioni in nostro possesso relative a Lei e alle Sue transazioni commerciali nonché le informazioni che La riguardano ottenute da terzi e fonti pubbliche. Raccogliamo esclusivamente i dati che ci servono per fornirLe i prodotti e servizi da Lei richiesti.

Come utilizzeremo i Suoi dati

Conserviamo, elaboriamo e comunichiamo i Suoi dati personali al fine di fornire la copertura assicurativa prevista dal nostro contratto e, su Sua richiesta, dar corso all'esecuzione delle misure precontrattuali. Ciò comprende anche l'utilizzo dei Suoi dati personali laddove necessario al fine di adempiere ai nostri obblighi regolatori e di legge nonché di proteggere i nostri interessi legittimi nello svolgimento della nostra attività. I suddetti interessi comprendono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la gestione della Sua polizza, il miglioramento dei nostri prodotti e servizi assicurativi, la prevenzione di frodi e reati finanziari e la modellizzazione dei rischi, l'analisi e il trasferimento di portafogli assicurativi.

In che modo possiamo utilizzare i Dati sensibili

Alcuni dei dati personali che Le richiediamo potrebbero essere dati sensibili (ad esempio informazioni sanitarie o casellario giudiziario). Utilizzeremo tali dati sensibili solo ed esclusivamente per i fini per i quali ci vengono forniti e per i servizi descritti nella documentazione della sua polizza.

In taluni casi, potremmo aver bisogno della Sua autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Laddove ciò si rendesse necessario, provvederemo a farne richiesta separatamente. Sebbene Lei abbia facoltà di negare o revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, qualora ciò accada potremmo essere impossibilitati a continuare a fornirLe prodotti o servizi e ciò potrebbe comportare l'impossibilità, da parte nostra, di gestire le Sue richieste o i Suoi sinistri o di continuare a fornirLe copertura assicurativa.

Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati

Conserviamo i Suoi dati personali in ambiente sicuro, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per i fini per i quali vengono trattati. Laddove Lei acquisti un nostro prodotto assicurativo, i Suoi dati saranno conservati per la durata della copertura assicurativa e per un periodo successivo di almeno 7 anni. Tali dati vengono da noi conservati in ottemperanza alle normative e regolamenti applicabili e per un eventuale utilizzo in caso di contenzioso aperto ai sensi o in relazione alla Sua Polizza.

Con chi condivideremo i Suoi dati

Il funzionamento dell'assicurazione prevede che i Suoi dati possano essere condivisi e utilizzati da terzi nell'ambito del settore assicurativo, ad esempio assicuratori, agenti o broker, riassicuratori, periti, subappaltatori, regolatori, forze dell'ordine, agenzie per la prevenzione e l'individuazione di frodi e reati finanziari e banche dati assicurative obbligatorie. Tali dati saranno comunicati esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa da noi fornita e nella misura richiesta o consentita dalla legge.

A seconda delle circostanze, i Suoi dati potranno essere trasferiti al di fuori del Regno Unito o dello Spazio Economico Europeo in Paesi che hanno normative meno severe in materia di protezione dei dati. All'occorrenza, tale trasferimento sarà effettuato con tutte le salvaguardie contrattuali del caso.

I Suoi diritti e ulteriori informazioni

Lei ha il diritto ad accedere a una copia dei Suoi dati personali in nostro possesso o di richiederne la rettifica qualora siano inesatti o incompleti. Ha inoltre il diritto a presentare reclamo alla locale Autorità per la protezione dei dati personali qualora non sia soddisfatto dell'utilizzo che facciamo dei Suoi dati personali.

Ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati, di richiederne la cancellazione o di ottenere la limitazione del trattamento da parte nostra.

Si ricorda che qualora Lei fornisca dati falsi o inesatti, ciò potrebbe avere ripercussioni negative sulla Sua copertura assicurativa o la Sua possibilità di chiedere un risarcimento.

Per ulteriori dettagli sul trattamento dei dati e su come può esercitare i Suoi diritti, si rimanda all'informativa in materia di privacy presente sul nostro sito web all'indirizzo <http://www.dualitalia.com> o <http://www.archcapgroup.com>.